



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Servizio Ambiente ed Ecologia*

**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI  
AUTORIZZAZIONE**

**n. 38 DEL 04-03-2014**

Oggetto: Valutazione d'Impatto Ambientale. ENIT Puglia srl. Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle opere ed infrastrutture connesse, da ubicarsi nel territorio del Comune di Cellino San Marco (BR) e di Brindisi

## **Premesso che**

- con nota protocollo n. 87773 del 30 novembre 2012, l'amministratore unico della società En.It Puglia srl (P.Iva 09401541009), con sede legale in Roma alla via Porta Pia n. 116, presentava istanza per il rilascio del parere di Valutazione d'Impatto Ambientale, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle opere ed infrastrutture connesse, da ubicarsi nel territorio del Comune di Cellino San Marco (BR) e di Brindisi, di potenza totale prevista pari a circa 45 MW;
- con nota protocollo n. 92486 del 20 dicembre 2012 questo Servizio richiedeva agli Enti interessati, il rilascio del parere di competenza oltre che, al Comune di Cellino San Marco e al Comune di Brindisi di indicare l'eventuale presenza nell'intorno del parco eolico in questione di altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- con nota protocollo n. 14987 del 4 marzo 2013 questo Servizio richiedeva al proponente una relazione in ordine agli impatti cumulativi redatta secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2122 del 23 ottobre 2012 "*Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale*", pubblicata sul BURP n. 160 del 07 novembre 2012, oltre che una puntuale descrizione di tutte le interferenze che le opere di progetto possono avere con gli elementi tipici dei siti oggetto d'intervento (muretti, suolo agricolo, vegetazione etc);
- la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia-Taranto con nota protocollo n. 4603 del 05/04/2013, in atti di questa Amministrazione con protocollo n. 24318 dell'11 aprile 2013, faceva presente quanto segue:
  - o la ricognizione di superficie, finalizzata a definire i diversi gradi di rischio archeologico, era stata effettuata limitatamente ai campi in cui era prevista l'installazione degli aerogeneratori e non lungo i tracciati dei cavidotti; pertanto *l'assenza di una valutazione preventiva del rischio archeologico lungo il tracciato di tali opere si configura come un elemento di criticità*;
  - o per quanto attiene all'adeguamento delle strade esistenti e la realizzazione di nuove strade di servizio *l'assenza di valutazione del rischio in relazione ad essi, con l'eccezione di brevi tratti*, risulta ulteriore elemento di criticità;
  - o inoltre dalle aree indagate sono state escluse alcune aree che saranno comunque interessate dalle lavorazioni in fase di cantiere;
- al fine di poter analizzare in maniera compiuta le criticità emerse, la Soprintendenza faceva richiesta di integrazione della "Carta Archeologica del Rischio" estendendo la ricognizione, limitata ai soli campi in cui è prevista l'installazione degli aerogeneratori, ad una fascia di almeno 10 metri per lato lungo il tracciato delle infrastrutture a rete connesse al parco; la Soprintendenza sospendeva la valutazione in attesa delle interazioni richieste in quanto le stesse ritenute indispensabili al fine di evitare danneggiamenti in corso d'opera al patrimonio archeologico diffuso nel territorio in questione;
- con nota del 23 aprile 2013, in atti al protocollo n. 27927 del 29 aprile 2013, il proponente trasmetteva la relazione integrativa delle interferenze ambientali (elaborato DC12070 - 24) in riscontro alla suddetta richiesta di integrazione prot. n. 14987 del 4 marzo 2013;
- con nota protocollo n. 59008 del 17 settembre 2013 questo Servizio inviava al proponente comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990;
- con nota dell'1 ottobre 2013, in atti di questa Amministrazione al prot. n. 62524 del 2 ottobre 2013, il proponente richiedeva una proroga dei tempi di trasmissione delle osservazioni al preavviso di cui alla nota prot. n. 59008 del 17/09/2013;
- con nota del 28 ottobre 2013, in atti di questa Amministrazione al prot. n. 68747 del 29 ottobre 2013, il proponente trasmetteva le osservazioni in risposta alla nota di quest'ufficio prot. n. 59008;

- con nota prot. n. 13664 del 18/11/2013 la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia-Taranto, faceva presente che la trasmissione della richiesta di integrazioni, di cui alla nota prot. n. 4603 del 05/04/2013, era avvenuta a mezzo fax in data 05/04/2013 e nuovamente il 07/05/2013; per quanto avesse già trasmesso tale nota le due volte sopraindicate la soprintendenza ha provveduto a trasmettere nuovamente la propria richiesta di integrazioni a mezzo di nota prot. n. 13635 del 18/11/2013;
- dalla documentazione complessivamente prodotta si evince che:
  - o il parco eolico sarà costituito:
    - da 15 aerogeneratori del tipo Vestas V112 o similare di potenza unitaria nominale pari a 3.000 kW, compresi al loro interno di cabine elettriche di trasformazione BT/MT; gli aerogeneratori hanno un'altezza al mozzo pari a 94 metri, un diametro del rotore pari a 112 m per uno sviluppo in altezza massimo pari a circa 150 metri;
    - da una cabina di smistamento a Media Tensione ubicata nel Comune di Cellino San Marco;
    - da una sottostazione elettrica MT/AT collegata alla stazione 150/400kV "Brindisi sud" di proprietà di Terna S.p.A. e già realizzata nel Comune di Brindisi,
    - rete elettrica interrata a 30 kV dai singoli aerogeneratori alla cabina di smistamento e quindi alla sottostazione per uno sviluppo lineare superiore ai 10 km;
    - rete telematica di monitoraggio in fibra ottica per il controllo dell'impianto eolico;
  - o in corrispondenza di ciascun aerogeneratore è prevista la realizzazione di una piazzola definitiva pressoché pianeggiante di circa 1900 mq (33 x 57 m), con strato di finitura in macadam; all'interno di detta la piazzola definitiva è prevista la realizzazione del plinto di forma circolare del diametro di 20 metri per l'installazione della pala eolica; al termine della vita utile dell'impianto la demolizione delle platee di fondazione, di profondità pari a circa 3 metri, poste alla base degli aerogeneratori avverrà fino ad una profondità di 80 cm;
  - o nella fase di realizzazione dell'impianto, allo scopo di permettere il trasporto delle componenti aerogeneratori, sono previsti adeguamenti alla viabilità esistente; l'adeguamento consisterà nell'allargamento dei tratti stradali con sezione trasversale inferiore a 4,5 m di larghezza e nell'allargamento di alcune curve aventi raggio di curvatura minore di 60 m; si prevede anche la realizzazione di nuovi tratti di viabilità aventi sezione trasversale compresa tra i 4,5 e i 5 m; esse saranno realizzate da un primo strato di massiciata costituita da pietrame di cava, spesso 33 cm, un secondo strato di fondazione stradale in sbrecciato con granulometrie comprese tra i 10 e 7 cm, spesso 35 cm, e infine dallo strato di finitura in misto granulometrico (diametri tra 7 e 3 cm).

#### **Rilevato che**

- la torre eolica T1, ubicata sulle particelle catastali 197, 125 e 79 del foglio 9 dista circa 340 metri dalla "Masseria Esperti Nuovi"; per la realizzazione della torre eolica T1 si prevede espianto di vigneto;
- la torre eolica T2, ubicata nelle particelle catastali 338 e 339 del foglio 2, dista circa 450 metri dalla "Masseria Esperti Nuovi"; inoltre a circa 300 metri vi è la presenza di un'abitazione (il proponente dichiara trattarsi di magazzino e locale deposito); per la realizzazione di tale torre eolica si prevede l'espianto di vigneto;
- la torre eolica T3, ubicata sulla particella 782 del foglio 2, dista circa 170 metri da un'abitazione (Foto n. 2 pag. 60 del SIA – il proponente dichiara trattarsi di magazzino locale deposito); a circa 300 metri vi è un deposito di acqua mentre a circa 700 metri di distanza vi è la presenza dei beni segnalati nella Carta dei Beni culturali denominati "Lo Specchione" e "Masseria Esperti Nuovi";
- la torre eolica T4, ubicata sulle particelle 144 e 284 del foglio 2, dista circa 400 metri da un'abitazione oltre che da un deposito di acqua; a circa 500 metri di distanza vi è un

- insediamento difensivo militare denominato “*Lo Specchione*“ segnalata nella carta dei beni culturali (il proponente dichiara che tale struttura non è più esistente);
- la torre eolica T5, ubicata sulle particelle 270, 613 e 65 del foglio 2, dista circa 400 metri dall’insediamento “*Lo Specchione*” (il proponente dichiara che tale struttura non è più esistente);
  - la torre eolica T6, ubicata sulle particelle n. 70 e 669 del foglio 2, dista circa 600 metri dall’insediamento “*Lo Specchione*” (il proponente dichiara che tale struttura non è esistente); per la realizzazione di tale torre eolica si prevede espianto di vigneto, oltre che alberi di fico, mandorlo e pero;
  - la torre eolica T7 è ubicata nella particella n. 49 del foglio 2;
  - la torre eolica T8, ubicata nella particella 114 del foglio 3, dista circa 700 metri dalla Segnalazione della carta dei beni culturali “*Masseria Chiurlia*” mentre a circa 1Km di distanza vi è la presenza delle Segnalazioni della Carta de Beni Culturali “*Masseria Chimienti*” e “*Masseria Polito*”; si prevede espianto di vigneto;
  - la torre eolica T9, ubicata nella particella 222 del foglio 3, dista circa 160 metri dalla Segnalazione della Carta dei Beni Culturali “*Masseria Chiurlia*”, dista circa 750 metri dalla “*Masseria Chimienti*” e dista circa 150 metri dal corso d’acqua avente ID 949; per la realizzazione di tale torre eolica si prevede espianto di vigneto;
  - la torre eolica T10 è ubicata nella particella 32 del foglio 10; per la realizzazione di tale torre eolica si prevede l’espianto di ulivi e di vigneto;
  - la torre eolica T11 dista circa 400 metri dall’insediamento “*Casa Bosco*” segnalato nella Carta dei Beni Culturali (il proponente dichiara che tale opera non esiste);
  - la torre eolica T12 dista circa 300 metri dagli insediamenti “*Masseria Aurito*” e “*Casa Bosco*” mentre a circa 400 metri di distanza c’è una struttura di captazione acqua oltre che una civile abitazione (il proponente dichiara che tale abitazione non è presente nel catasto);
  - la torre eolica T13 è ubicata nelle particelle 91 e 203 del foglio 1; per la realizzazione di tale torre eolica si prevede espianto di ulivi, mandorli, fico e fichi d’india;
  - la torre eolica T14, ubicata nella particella 559 del foglio 15, dista circa 400 metri dalla “*Masseria Polito*” e dal “*Bosco Curtipetrizzi*” rientrante tra i Siti di Importanza Comunitaria con ID IT9140007; per la realizzazione di tale torre eolica si prevede espianto di vigneto, ulivi, mandorli e fichi;
  - la torre eolica T15 dista circa 450 metri dalla “*Masseria Polito*”.

#### **Considerato che:**

- a seguito della pubblicazione dell’avviso a mezzo stampa sono pervenute osservazioni da parte del “Consorzio di tutela vini D.O.P. Salice Salentino” con le quali si poneva l’attenzione sul preservare il territorio dall’installazione dell’impianto in questione in quanto lo stesso territorio risulta zona vocata all’agricoltura di qualità; inoltre dette osservazioni ponevano l’attenzione sugli aspetti di impatto degli impianti eolici anche sul paesaggio rurale e naturale;
- le risultanze dell’istruttoria hanno evidenziato quanto segue:
  - o **IMPATTI VISIVO, AGRICOLO E CUMULATIVI**
    - nella relazione specialistica di impatto visivo (DC12070D-13) il proponente riconosce che per le masserie e per l’area SIC “Bosco Curtipetrizzi” si ha un impatto visivo elevato e ciò è dovuto ad una ridotta distanza dagli aerogeneratori ed alla morfologia piuttosto pianeggiante;
    - si rileva che alcune argomentazioni prodotte in ordine all’analisi degli impatti visivo, agricolo e cumulativo risultano contraddittorie, lacunose e carenti in quanto:
      - nell’elaborato DC1207C-24 alla pagina 19 si dichiara che *i terreni sono apparsi del tutto privi di vegetazione strutturata (colture) di qualsiasi genere mostrando,*

*ove presente, una copertura vegetale limitata agli strati arbustivi ed erbacei in una condizione di incolto o ai residui delle attività agricole; di contro nello stesso elaborato dalla pagina 44 e seguenti il proponente riporta una puntuale descrizione di colture agricole (vigneti e uliveti) non in stato di abbandono e di cui si prevede l'espianto; quanto controdedotto dal proponente nella nota protocollo n. 68747 del 29/10/2013 risulta alquanto generico e non risolve tale contraddizione;*

- *nell'elaborato DC1207C-24 il proponente afferma che è ragionevole assegnare al territorio una nuova denominazione paesaggistica ed in particolare si può parlare di un paesaggio tecnologico (dovuto alla presenza di impianti fotovoltaici); di contro nell'elaborato DC12070D-19 il proponente afferma che l'area di studio così come i suoi dintorni e più in generale l'intero agro di Cellino San Marco, manifesta a pieno la sua vocazione colturale ed in particolare appare come un distretto fortemente dedito all'olivicoltura e alla viticoltura da vino; sempre nello stesso elaborato il proponente precisa che il parco eolico dista nel punto più prossimo circa 700 metri dall'area forestale del Bosco Curtipetrizzi ed inoltre che questo si compone di 15 aerogeneratori che interessano un distretto dell'agro cellinese in cui si osservano vigneti da vino e uliveti; quanto controdedotto dal proponente nella nota protocollo n. 68747 del 29/10/2013 risulta alquanto generico e non risolve tale contraddizione;*
- *come richiesto con nota n. 14987 del 4 marzo 2013, il proponente avrebbe dovuto relazionare in ordine agli impatti visivo e cumulativo che il parco eolico in questione produrrebbe sulla componente culturale, storica e paesaggistica, secondo quanto disposto dalla DGR n. n. 2122 del 23 ottobre 2012 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale"; di contro gli elaborati trasmessi non contengono un'analisi compiuta dell'impatto visivo che il parco in questione produrrebbe già sui beni presenti nell'immediato intorno dell'impianto; per quanto riguarda l'analisi dell'impatto visivo le considerazioni addotte dal proponente partono dal presupposto di considerare l'intervisibilità di una torre di un altro parco eolico quando lo si osserva nelle immediate vicinanze di una torre del proprio parco eolico; tale assunto è chiaramente fuorviante in quanto l'analisi della visibilità deve tener conto di quanto precisato nella DGR n. 2122 del 23 ottobre 2012, come richiesto con nostra nota prot. n. 14987 del 04 marzo 2013; si fa presente in via meramente esemplificativa che l'analisi d'impatto visivo non ha tenuto in alcun conto neanche delle strade principali SP81e SS605;*
- *si precisa che nei Comuni limitrofi di Brindisi, Mesagne, San Donaci, Torchiarolo, Torre Santa Susanna e San Pancrazio Salentino risultano in istruttoria numerosi progetti per l'installazione di parchi eolici per complessivi circa 570 aerogeneratori; di tale circostanza il proponente non ne ha tenuto conto nonostante la richiesta di integrazione avanzata da questo Servizio; di contro il proponente nell'analizzare l'impatto visivo e cumulativo del parco eolico nell'elaborato DC1207C-24 dichiara, alla pagina 16, che dalla torre n. 15 si vedono leggermente in lontananza due torri eoliche a San Pietro Vernotico a circa 3,3 km; tuttavia nei pressi delle torri T9 e T15 si vedono oltre che le due torri segnalate dal proponente anche altre tre torri eoliche ubicate nel Comune di Brindisi anche queste autorizzate in DIA; tale carenza nell'analisi degli impatti ambientali è ancor più significativa in ragione del fatto che:*
  - a. *le due torri localizzate nel Comune di San Pietro Vernotico e due delle tre torri localizzate nel Comune di Brindisi sono di proprietà di un'unica*

società diversa da quella proponente ma avente lo stesso amministratore della EN.IT Srl, la stessa sede legale oltre che medesimo indirizzo di posta elettronica certificata;

- b. una delle tre torri ubicate nel Comune di Brindisi risulta di proprietà di una società avente stessa sede legale del proponente oltre che medesimo indirizzo di posta elettronica certificata;

pertanto, in tema di impatti cumulativi, non appare sufficientemente esplicitata la considerazione relativa alle visuali paesaggistiche, perché i fotoinserti non tengono conto di tutti gli impianti dell'area di interesse così come non appaiono affatto soddisfatte le necessarie analisi relative agli impatti cumulativi in tema di patrimonio culturale e identitario, natura e biodiversità, salute e pubblica incolumità (inquinamento acustico, elettromagnetico e rischio da gittata), suolo e sottosuolo; infine l'intervento proposto è basato solo sulla sostenibilità economica e finanziaria, ma non vengono stimati i parametri che concorrono alla sostenibilità sociale ed ambientale dell'intervento, anche alla luce degli impianti presenti sul territorio, in particolare agli impianti fotovoltaici ed ai parchi eolici anche in fase di valutazione così come previsto dalla DGR 2122/2012;

da tali incongruenze e carenze emerge in maniera chiara che l'introduzione del parco eolico in questione in un contesto agrario, paesaggistico, culturale ed ecologico di pregio qual è il sito in questione (come sopra meglio dettagliato e come dimostrato dalla presenza del SIC *Bosco Curtipetrisi*, in generale da beni segnalati oltre che dalla vicinanza a diverse aree di pregio archeologico e alla presenza di numerose culture agricole di pregio *DOP, IGT e DOC - Salice Salentino (DOC) DPR 08/04/76, Squinzano (DOC) DPR 06/06/76*) creerebbe una deturpazione del paesaggio rurale e naturale; a riguardo la presenza nell'intorno di alcuni impianti fotovoltaici non può, in contrasto con quanto dichiarato dal proponente, essere motivo per poter considerare l'area in questione idonea all'installazione di un parco eolico in quanto la percezione degli impianti fotovoltaici, a differenza di quelli eolici, resta circoscritta alle immediate vicinanze degli impianti stessi ed inoltre la realizzazione del parco eolico in questione necessita della realizzazione di nuove opere di connessione che andrebbero ad assommarsi a quelle già presenti e realizzate in occasione dell'installazione degli impianti fotovoltaici limitrofi;

o **IMPATTO SU FLORA E FAUNA**

- in ordine agli impatti sulla biosfera sono stati affrontati nella relazione Agronomica-faunistica (elaborato DC12070D-19) fondamentalmente gli impatti che il parco in questione potrebbe avere sull'avifauna senza prendere in considerazione gli impatti sulla flora e fauna in generale sia in fase di costruzione (realizzazione del caviodotto, ampliamento e realizzazione di strade, realizzazione di piazzole per gli aerogeneratori) che in fase di esercizio; in detta relazione il proponente stesso riconosce che i sopralluoghi sulla base dei quali si è valutato l'impatto sulla biosfera sono avvenuti in un esiguo periodo di riferimento; detti sopralluoghi si sono però soffermati sulla sola componente avifauna nidificante mancando invece di dati sui passaggi migratori; i seppur esigui sopralluoghi hanno evidenziato una significativa presenza di specie di interesse conservazionistico come il *Falco tinnunculus*, l'*Athena noctua*, l'*Upupa epops* etc; lo stesso proponente riconosce che *risulta importante avviare nel brevissimo periodo un monitoraggio durante le migrazioni autunnale e primaverile*; inoltre nonostante questo Servizio abbia avanzato richiesta di integrazione con nota n. 14987 del 4 marzo 2013 il proponente non ha per nulla approfondito gli aspetti relativi agli impatti sulla componente biosfera; infatti mancano approfondimenti in ordine agli impatti diretti e indiretti oltre che all'effetto barriera che l'impianto in questione può avere sugli uccelli e sui mammiferi e ciò tanto più in ragione del fatto che nelle immediate vicinanze del parco eolico in questione vi è il Sito di Importanza

Comunitaria “*Bosco Curtipetrizzi*”; a prescindere da tali carenze documentali è indubbio che l’installazione del parco eolico in questione e opere connesse, per uno sviluppo lineare di oltre 10 Km, produrrebbe un impatto significativo sia sull’avifauna stanziale che migratoria:

- diretto per via del pericolo di collisione: tale pericolo risulta accentuato in presenza di condizioni meteorologiche avverse vedendo tra le specie più vulnerabili i rapaci, di cui se ne è riscontrata la presenza, ma anche chirotteri e migratori;
- indiretto dovuto al significativo aumento del disturbo antropico sia in fase di cantiere che di esercizio;
- effetto barriera: nel caso di specie tale impatto risulta alquanto significativo in quanto il parco eolico in questione, avendo uno sviluppo areale pari a oltre 200 ha, costituisce una imponente barriera di accesso per l’avifauna al prossimo Bosco Curtipetrizzi, il quale ha uno sviluppo di circa 50 ha;

#### **o IMPATTO DA INCIDENTE**

l’analisi della gittata massima degli elementi rotanti è stata condotta prendendo in considerazione il baricentro della pala e alla sola velocità massima nominale di rotazione da ciò ne derivano due considerazioni:

- la gittata calcolata dal proponente risulta essere sottostimata rispetto alla gittata possibile; infatti tali condizioni non tengono conto della possibile rottura delle pale eoliche con conseguente distacco di frammenti di più piccole dimensioni come ad es. 2-10 metri in lunghezza;
- inoltre in caso di malfunzionamento dei meccanismi di blocco si avrebbe una rotazione al di sopra di quella nominale con conseguente incremento della gittata massima;

alla luce delle considerazioni su esposte in ordine alla sottostima della gittata massima, non è possibile valutare in maniera opportuna il rischio di incidente in caso di rottura degli elementi rotanti anche per i beni segnalati oltre che strutture ricettive e residenziali che si riscontrano nell’intorno del parco eolico in questione;

#### **o INTERFERENZE DEL CAVIDOTTO**

il cavidotto interseca in numerosi punti il reticolo idrografico, risultando pertanto soggetto alle norme di cui agli artt 6 e 10 delle NTA del PAI; inoltre lo stesso si sovrappone parzialmente ad un’area ad alta pericolosità idraulica (AP) risultando pertanto soggetto anche alle norme di cui all’ art .7 delle NTA;

#### **o RISCHIO ARCHEOLOGICO**

in ordine a tale aspetto la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia-Taranto con nota protocollo n. 4603 del 05/04/2013, avendo riscontrato alcune criticità in ordine all’analisi del rischio archeologico richiedeva al proponente gli approfondimenti sopra richiamati; detta Soprintendenza ha inviato, per la terza volta, al proponente tale richiesta di integrazioni in data 18/11/2013 ma nonostante ciò il proponente non ha dato alcun riscontro alle summenzionate criticità e pertanto resta aperta e di difficile risoluzione l’analisi dell’impatto che il parco eolico può avere sul patrimonio archeologico del territorio in questione.

**A riscontro delle osservazioni presentate dal proponente con nota prot. n. 68747 del 29 ottobre 2013, in aggiunta a quanto sopra specificato si fa presente quanto segue:**

- in ordine alle eccezioni rappresentate dal proponente circa l'incompetenza tecnica del Consorzio DOP Salice Salentino si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., *chiunque ... può presentare osservazioni ... anche fornendo nuovi o ulteriori elementi* e, pertanto, le stesse sono state acquisite e valutate rispetto alle questioni rappresentate;
- in relazione alle eccezioni del proponente relativamente ai “Beni culturali di pregio” si rimanda alla lettura completa del presente provvedimento per comprendere che il contesto agrario, paesaggistico, ecologico e anche culturale a parere di questo Servizio non può che considerarsi di pregio e ciò in considerazione della presenza dei Beni, che lo stesso proponente rileva, della presenza di un area Bosco oltre che Sito d'Importanza Comunitaria e di colture di pregio di cui si prevede l'espianto; in aggiunta a ciò si fa presente che l'intervento di che trattasi è prossimo alla strada SS605 che il nuovo PPTR classifica quale strada a valenza paesaggistica;
- si precisa inoltre che:
  - o l'individuazione delle aree non idonee di cui al Regolamento Regionale n. 24/2010 trova applicazione alla procedura di Autorizzazione Unica e non già al procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale; a riguardo si precisa che questo Ufficio non ha mai adottato quale motivazione del diniego il mero ricadere o meno in zona non idonea ai sensi del R.R. n. 24/2010; tale strumento tuttavia ha permesso di rilevare la presenza di beni segnalati che lo stesso proponente ha riportato nella figura 2 dell'allegato alla stesse osservazioni;
  - o il proponente ha eccepito che la maggior parte dei beni presenti nell'intorno dell'area d'intervento ed evidenziati in sede istruttoria si trovano in stato di abbandono e/o di cattiva conservazione e per tale motivo non meritevoli di considerazione; tale affermazione risulta non condivisibile in quanto i beni in questione, ancorché presenti in taluni casi in uno stato di non piena conservazione non possono essere degradati a questioni di scarsa o nulla importanza;
  - o il Bene *Casa Bosco* riportato sulla Cartografia delle aree non idonee, di cui al RR 24/2010, attualmente non esiste più; tuttavia a riguardo si rileva che in luogo di tale struttura vi è un impianto fotovoltaico realizzato dallo stesso proponente e successivamente venduto ad altro soggetto; si aggiunge a ciò che le figure da 3 a 7 nell'allegato tecnico di che trattasi non fanno altro che confermare la presenza delle “Masserie” delle quali questo Ufficio ha prodotto un elenco nella sezione “Rilevato che” del preavviso di rigetto;
- per quanto riguarda le carenze di analisi in ordine agli impatti sulla flora e fauna, nonostante la richiesta di integrazione di questo Servizio e nonostante la circostanza sia stata rappresentata in sede di preavviso di diniego, il proponente non ha integrato lo Studio d'Impatto Ambientale con l'inclusione dei possibili impatti sulla flora e fauna diversa dall'avifauna; per quanto riguarda invece gli impatti sull'avifauna il proponente non ha prodotto alcuna analisi d'impatto in ordine al possibile effetto barriera;
- per quanto attiene all'impatto visivo e cumulativo le osservazioni presentate dal proponente non attengono a quanto questo Servizio ha evidenziato in ordine alla contraddittorietà, lacunosità e carenza della documentazione presentata; a riguardo in aggiunta a quanto già rappresentato basti precisare che tutte le torri citate da questo Servizio, comprese quelle del proponente, sono visibili dalle strade a valenza paesaggistica SS605 e SP81 ma di tale circostanza il proponente ha continuato a non tenerne alcun conto e ciò nonostante l'esplicito riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2122

del 23 ottobre 2012 in occasione della richiesta di integrazioni trasmessa a mezzo nota protocollo n. 14987 del 4 marzo 2013;

- il proponente ha eccepito in ordine alle modalità mediante le quali questo Servizio ha effettuato il calcolo della gittata massima; tuttavia si fa presente che questo Servizio ha utilizzato lo stesso modello di calcolo e stessa logica adottata dal proponente introducendo tuttavia parametri di input differenti: frammenti di pala, rottura sistema frenante; i valori riscontrati da questo Servizio, a seguito dell'applicazione di tale logica e modello, sono risultati alquanto superiori rispetto a quelli forniti dal proponente (gittata 278 m); si prende atto che, in riscontro a tali criticità di calcolo riscontrate da questo Servizio, il proponente ha abbandonato la logica sulla base della quale nel SIA egli stesso reputava consona una gittata pari a 278 metri incrementando la stessa a 330 metri; tale nuovo calcolo si è basato su considerazioni desunte da due casi studio che tra l'altro sembrano non avere carattere di pubblicazione scientifica certa (mancando alcuna indicazione della rivista, libro, data o altro); si rileva che il proponente ha considerato a distanza di sicurezza anche beni che si trovano a soli 10 metri al di fuori del nuovo valore di gittata; alla luce di tali considerazioni questo Servizio non può escludere che la gittata anche a seguito del suddetto incremento costituisca una sottostima della gittata reale;
- il proponente ha eccepito che *nel caso di piccole porzioni vicine all'estremità i valori di distanza raggiunta ... non sono assolutamente possibili* in ragione dell'attrito dell'aria; tale affermazione minimizzalistica non può essere condivisa in quanto:
  - o rimarca le lacunosità nella trattazione degli impatti ambientali – il proponente infatti non si è curato di fare alcuna stima della gittata per frammenti di lunghezza tale da poter considerare non significativo il contributo dell'attrito dell'aria come ad es. frammenti di lunghezza 10 metri etc ma piuttosto ha voluto considerare un unico caso estremo - frammenti di dimensioni esigue - quale unico caso possibile;
  - o introduce un nuovo elemento di valutazione - il proponente infatti, alla luce del fatto che ha utilizzato il contributo dell'attrito dell'aria quale considerazione finalizzata a dimostrare l'infondatezza delle valutazioni di questo Servizio, ha mancato in maniera coerente di considerare tale contributo anche durante condizioni atmosferiche caratterizzate da elevata ventosità e nell'ipotesi ad esempio di vento a favore della direzione di distacco;in ragione di tali elementi di lacunosità questo Servizio non può escludere, anche a seguito delle lacunose controdeduzioni del proponente, che sia elevato il rischio di incidente conseguente a rottura di tali frammenti;
- inoltre per quanto il proponente ritenga che *non abbia alcun senso l'asserzione fatta circa la possibilità che la turbina possa girare ad una velocità maggiore di quella nominale*, tale affermazione non esclude la possibilità che a seguito di malfunzionamento dei sistemi frenanti o altro la turbina possa girare a velocità maggiore di quella nominale;
- il proponente ritiene che l'eventualità di distacco di una sezione di pala sia improbabile e che possa derivare unicamente da fulminazioni che provocano il distacco di residui o frammenti di dimensioni esigue; premesso che vi sono altre cause che possono portare alla rottura di una pala (come collisione, rottura del rotore, rottura della torre etc,) delle quali il proponente ha perseverato nel non tenerne in alcun conto, si fa presente che la pubblicazione scientifica intitolata “*Failure of Rotorblades – Analysis of Dangers for the Environs of a Wind Turbine*” che il proponente ha prodotto a corredo della fondatezza delle proprie osservazioni, riporta un moncone di 30 metri, accidentalmente staccatosi da una pala eolica di lunghezza pari a 77 metri; inoltre alcune delle 15 pale eoliche in questione distano tra loro meno di circa 350-400 metri e quindi alla luce delle incongruenze emerse non si può escludere che tali pale eoliche siano nel raggio di gittata reciproco;

- nonostante la richiesta di integrazione di cui alla nota n. 14987 del 4 marzo 2013, nella quale si è fatto esplicito riferimento alla DGR n. 2122 del 23 ottobre 2012 e nonostante questo Servizio con nota prot. n. 59008 del 17/09/2013 abbia evidenziato la lacunosità e carenza nella trattazione degli impatti cumulativi, risulta ancora lacunosa e carente tale trattazione come sopra meglio precisato;
- per quanto riguarda le colture agricole presenti si rimanda a quanto sopra meglio specificato e si prende atto che il proponente riconosce la presenza di colture DOC delle quali tuttavia si prevede l'espianto e delle quali non aveva tenuto conto nella originaria trattazione dello Studio d'Impatto Ambientale; a riguardo si precisa che le colture in questione ma anche altri terreni non sono di proprietà del proponente che di contro si avvarrà delle procedure di esproprio previo eventuale riconoscimento della pubblica utilità delle opere; il progetto in questione infatti non presenta la documentazione da cui risulti la disponibilità delle aree su cui realizzare il parco eolico e delle opere connesse (parte III, punto 13 lettera d) del Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in G.U. n. 219 del 18/09/2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili").

Anche a seguito della trasmissione della nota prot. n. 68747 del 29 ottobre 2013 il proponente non ha dato completo riscontro a quanto richiesto con nostra nota protocollo n. 14987 del 4 marzo 2013 e pertanto risultano ancora presenti delle carenze nella trattazione del proponente circa gli impatti ambientali: biosfera, visivo, archeologico, incidente e cumulativo delle quali si è dato evidenza già nel preavviso di rigetto, di cui alla nota n. 59008 del 17 settembre 2013; a ciò va aggiunto che con la nota di riscontro al suddetto preavviso di rigetto il proponente prevede la possibilità di ridimensionamento dell'impianto, al fine di mitigare gli impatti dell'impianto in questione, senza tuttavia aver di fatto trasmesso alcun elaborato progettuale e grafico in ordine a tale ridimensionamento; alla luce di ciò e anche in ragione del mancato riscontro alla richiesta di integrazioni da parte della Soprintendenza ai beni Archeologici troverebbe applicazione al caso di specie l'art. 26 del D.Lgs 152/2006 nella parte in cui dispone che, *nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente non si procede all'ulteriore corso della valutazione*, tuttavia questo Servizio ritiene che, in ragione dei summenzionati impatti ambientali negativi e significativi che gli interventi determinerebbero, la configurazione attuale dell'impianto (15 pale eoliche) di cui trattasi, stante il contesto culturale, naturale e rurale di pregio, in cui è localizzato presenta notevoli profili per i quali non può essere soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale.

**Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato,**

- di poter determinare che il progetto e lo studio di impatto ambientale presentati non presentano un livello di approfondimento tale da consentire una valutazione degli elementi innanzi citati anche in relazione alle adeguate misure da adottare idonee a garantire una mitigazione degli impatti prodotti dall'impianto sulle diverse componenti ambientali presenti nella zona;
- che non è stato valutato in modo analiticamente esaustivo l'effetto cumulativo degli impatti prodotti dagli altri impianti eolici per i quali si è già avuta una dichiarazione di compatibilità ambientale e da realizzare in un'area immediatamente vicina a quella interessata dall'intervento; con particolare riferimento agli elementi di seguito indicati (individuati sia dalle linee guida nazionali e sia dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2122 del 23/10/2012):
  - o densità di impianto all'interno del bacino visivo in considerazione delle zone di intervisibilità teorica relativamente a quanto disposto dalle Linee Guida Nazionali;
  - o covisibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione in combinazione o successione;

- o effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove sul territorio con particolare riferimento a tutti i beni immobili sottoposti alla disciplina del D lgs 42/2004 per gli effetti di dichiarazione di notevole interesse e notevole interesse pubblico;
- o effetto selva e disordine paesaggistico, valutato con riferimento all'addensamento di aerogeneratori;
  - che l'incremento sproporzionato dei parchi eolici rischia di deturpare in modo irreversibile paesaggi rurali e naturali (in evidente contrasto con il disposto dell'art. 9 della Costituzione che prevede che la Repubblica "Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione");
  - la valutazione paesaggistica non ha individuato in modo sufficiente le interazioni del parco eolico proposto con l'insieme dei parchi eolici e/o fotovoltaici, sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità e della sostenibilità che la trasformazione indotta, produce sul territorio in termini di prestazioni, ovvero come capacità di non compromettere i valori dal punto di vista storico – culturale. Non sono stati analizzati, quindi, i luoghi con particolare riferimento ai caratteri identitari di lunga durata come le invarianti strutturali, le regole di trasformazione del paesaggio, gli elementi della organizzazione insediativi, la trama dell'appoderamento, ec... di conseguenza non sono stati verificati gli impatti sui trend evolutivi e sulle dinamiche socio – economiche (DGR 2122 del 23/10/2012);
  - che l'area sulla quale si vuole realizzare il parco eolico è interessata da produzioni agricole – alimentari di qualità (DOP, IGP e DOC) rispetto al contesto paesaggistico - culturale anche con riferimento alla programmazione che la regione Puglia con le tre programmazioni cofinanziate dall'Unione europea [POP 1994-'98, POR 2000-'06, e PSR 2007-'13] ha promosso e valorizzato le produzioni tipiche e di qualità, finanziando alle aziende agricole la realizzazione di investimenti quali impianti arborei, strutture di protezione, miglioramento tecnico e tecnologico degli impianti arborei, azioni sulle filiere e promozione dell'agricoltura biologica, produzioni di qualità e tipiche; per la realizzazione di opere di manutenzione dei territori agricoli e rurali (muretti a secco, gradoni ecc.) e che il SIA proposto non tiene conto dell'interazione e dei possibili impatti negativi con le finalità perseguite dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in materia di sostegno all'agricoltura con particolare riferimento all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio storico e artistico, nonché alle tradizioni agroalimentari locali, alla biodiversità ed al paesaggio rurale;
  - l'analisi degli impatti sulla flora e sulla fauna non è risultata esaustiva sia nell'individuazione degli impatti diretti e sia di quelli indiretti e ciò tanto più in ragione della vicinanza al SIC "*Bosco Curtipetrizzi*".

**Visti:**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";

- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il Regolamento Regionale n. 24 del 30/12/2010 recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/01 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale.

## ESPRIME

- per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, **giudizio negativo in ordine alla compatibilità ambientale** del progetto per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle opere ed infrastrutture connesse, da ubicarsi nel territorio del Comune di Cellino San Marco (BR) e di Brindisi, di potenza totale prevista pari a circa 45 MW;
- di **notificare** il presente provvedimento al soggetto proponente: En.It Puglia srl (P.Iva 09401541009), via Porta Pia n. 116, 00198 Roma;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall’art. 21 della L.R. 11/2001 e s.m.i., copia del presente provvedimento a:
  - Comune di Cellino San Marco;
  - Comune di Brindisi;
  - Regione Puglia – Servizio Ecologia Ufficio VIA
  - Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo;
  - Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia-Taranto;
- **il proponente, entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà provvedere a far pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., un estratto del presente provvedimento con l’indicazione dell’esito oltre che dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza;
- il sottoscritto, Dirigente attesta che per il Responsabile del Procedimento e per se stesso non ricorrono le condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;
- di pubblicare, ai sensi dell’art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente  
F.to Dott. Pasquale EPIFANI